

Fascicolo Informativo | “INCIRCOLO ZURICH”

INCIRCOLO

Sicurezza a tutto tondo



Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) il Glossario
- b) la Nota Informativa
- c) le Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, dalla proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

FAC SIMILE

Indice

Introduzione.....	pag. 2
Nota Informativa.....	pag. 2
A. Informazioni sull'impresa di assicurazione.....	pag. 1 della Nota Informativa
B. Informazioni sul contratto.....	pag. 1 della Nota Informativa
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag. 3 della Nota Informativa
Glossario	pag. 6
Informativa.....	pag. 8
Condizioni di Assicurazione	pag. 9
Condizioni generali di Assicurazione	pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 1 - Furto e Incendio.....	pag. 5 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 2 - Cristalli	pag. 6 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 3 - Kasko	pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 4 - Eventi Speciali	pag. 8 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 5 - Auto sostitutiva	pag. 9 delle Condizioni di Assicurazione
Consigli utili in caso di sinistro	pag. 17

Introduzione

Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra le **condizioni che regolamentano il suo contratto di Assicurazione** con Zurich Insurance Company Ltd e le garanzie offerte da questa Compagnia. Per facilitare la lettura del Fascicolo abbiamo realizzato un **Glossario** che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni **termini ricorrenti**. Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati **in blu**. Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune **frasi che le suggeriamo di considerare con particolare attenzione**, così come i paragrafi contrassegnati da **"Avvertenza"**.

Nota Informativa

Contratto di Assicurazione per Autovetture

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione di IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD è una società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.05.08 al n. 2 C.F. e P. IVA 01627980152 **Sede legale e Direzione:** Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano. **Telefono:** +39 02596661 **Fax:** +39 0226622212 **E-mail:** info@zurich-connect.it **Sito internet:** www.zurich-connect.it Il contratto viene stipulato con Zurich Insurance Company Ltd, Compagnia autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni, a norma del d.lgs nr. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La Compagnia detiene un patrimonio netto espresso in milioni di Euro pari a 71,8 così ripartito: capitale sociale pari a 48,0 milioni di Euro e riserve patrimoniali pari a 5,0 milioni di Euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari a 2,42 inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. Informazioni sul contratto

La copertura assicurativa è operante a partire dalle ore 00.00 del giorno di erogazione del finanziamento e per un numero di mesi pari alla durata indicata nella Scheda di Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- **Incendio e Furto**
- **Cristalli**
- **Kasko Collisione**
- **Kasko Totale**
- **Eventi Speciali**
- **Auto Sostitutiva**

Incendio e Furto - Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione

La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, le parti di ricambio e gli **accessori di serie** stabilmente fissati sul veicolo stesso contro i rischi di **furto** (commesso o tentato), **rapina**, e in caso di **incendio, scoppio e esplosione**.

Avvertenza: Questa copertura è prevista con differenti livelli di scoperto come specificato nella Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione e con le esclusioni previste al punto 1.6.

Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione

Cristalli - La Compagnia copre i danni di rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da

fatti involontari di terzi.

Avvertenza: La copertura è prestata con massimale, franchigia ed Esclusioni specificati nella Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Kasko (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione

Sono disponibili due diverse tipologie di copertura Kasko:

A) Collisione - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.

B) Kasko - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional.

Avvertenza: Entrambe le coperture sono previste con differenti livelli di massimale e di scoperto come specificato nei paragrafi 3.2; 3.2.1 e 3.3; 3.3.1 della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione, con le esclusioni indicate al punto 3.6 della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Eventi Speciali (garanzie attive solo se acquistate) - Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione

A) Eventi Naturali - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti anche quando il veicolo non si trova in circolazione.

B) Eventi Socio Politici - La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. La Compagnia copre altresì i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato e non assicurato.

Avvertenza: Entrambe le coperture sono previste con differenti livelli di franchigia e di scoperto come specificato nella Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione, con le limitazioni indicate ai punti 4.3; 4.5; della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione.

Auto Sostitutiva (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione

Auto Sostitutiva - La Compagnia copre le spese per l'auto sostitutiva ceduta dal concessionario a seguito di danno totale.

Avvertenza: La copertura è prestata con massimale, franchigia ed Esclusioni specificati nella Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Informazioni comuni a tutte le garanzie

Avvertenza:

- la **Franchigia** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro. L'importo della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di Polizza;
- lo **Scoperto** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro. L'importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'**indennizzo**. La relativa percentuale è convenuta al momento della stipula del contratto. Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano i seguenti esempi:

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno	10.000,00 Euro
Franchigia	1.500,00 Euro
Indennizzo =	
Ammontare del danno - Franchigia =	8.500,00 Euro

Esempio 2 (Massimale):

Ammontare del danno	10.000,00 Euro
Massimale	5.000,00 Euro
Indennizzo = Massimale =	5.000,00 Euro

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno	10.000,00 Euro
Scoperto 10%	1.000,00 Euro
Importo di minimo scoperto	500,00 Euro
Indennizzo =	
Ammontare del danno - Scoperto =	9.000,00 Euro

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno	3.000,00 Euro
Scoperto 10%	300,00 Euro
Importo di minimo scoperto	500,00 Euro
Indennizzo =	
Ammontare del danno =	
Importo di minimo scoperto	2.500,00 Euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze:

Le dichiarazioni false, inesatte e/o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile);

il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato o, per esso, il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio, come specificato nell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione

Esempio: in caso di cambio di residenza il Contraente ha

l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambiamento in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profilazione del rischio.

6. Estensioni della Copertura

La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

7. Premi

Il premio, corrispondente all'intera durata della copertura, deve essere pagato dalla Finanziaria in un'unica soluzione come specificato nell'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, su delegazione del Contraente /Assicurato.

Il premio relativo alle garanzie prestate a ciascun veicolo sarà determinato applicando alla Somma Assicurata (totale fattura Autoveicolo oggetto di assicurazione al netto di eventuali incentivi Statali) i tassi pro mille definiti dalla convenzione.

Avvertenze:

Non è prevista la possibilità di applicare sconti di premio.

Avvertenze:

Nel caso in cui l'Assicurato inoltri richiesta di cessazione del Rischio a seguito di vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato la Compagnia riconosce il rimborso, al netto di imposte e contributi, del Premio pagato e non goduto. Il rimborso è pari alla parte di Premio imponibile compresa tra la data di annullamento della copertura e la data di scadenza della copertura medesima.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 7 (Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Rivalsa

La Compagnia non si avvale del diritto di rivalsa data la natura delle coperture oggetto dello specifico contratto di assicurazione.

9. Recesso

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del Premio salvo quanto previsto dall'art. 1, ha la facoltà di recedere dal contratto come indicato all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: Rispetto a quanto sopra, qualora si sia verificato un Sinistro, il diritto di recesso non è applicabile.

Avvertenza: Qualora la polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l'Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza.

Avvertenza: Se il contratto ha durata superiore ai cinque

anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

12. Regime fiscale

In merito al trattamento fiscale vengono applicate alle garanzie riportate di seguito le imposte come da elenco sottostante:

- Furto e Incendio: 13.5% del Premio imponibile
- Cristalli: 13.5% del Premio imponibile
- Collisione: 13.5% del Premio imponibile
- Kasko: 13.5% del Premio imponibile
- Eventi Naturali: 13.5% del Premio imponibile
- Eventi Socio Politici: 13.5% del Premio imponibile
- Auto Sostitutiva: 22.25% del Premio imponibile

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

13. Sinistri- Liquidazioni dell'indennizzo

Avvertenza: In caso di Sinistro, riferito a tutte le coperture previste dalla Polizza, il Contraente deve osservare i termini e le modalità specificate nell'art.9 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno riferito a tutte le coperture previste dalla Polizza si rimanda agli artt. 21 (Liquidazione del danno) e 22 (Pagamento dell'Indennizzo) delle Condizioni di Assicurazione.

1. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

(IVASS): Si possono presentare i reclami su:

- a. la mancata osservanza, da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- b. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo ad IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. In caso di doglianza vertente su aspetti per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria, non è consentito presentare reclamo. Il reclamo in prima battuta va indirizzato alla Compagnia mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:

Zurich Insurance Company Ltd
Servizio Clienti / Reclami
Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano
Telefono n. 02/59663040
(lun- ven 8.30-19.30)
Fax n. 02.83.43.01.11
al costo di una sola chiamata urbana
E-mail: reclami@zurich.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della

lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia, fornirà riscontro all'utente entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Nel caso in cui la Compagnia non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, il reclamante può inoltrare reclamo a:

I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio
Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero:
06/42.133.206

Allegando la copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. L'IVASS effettuata la necessaria istruttoria, darà notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.

Avvertenza: Rimane comunque facoltà dell'Assicurato rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Zurich Connect è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il testo della Nota Informativa è aggiornato a Maggio 2017

Il rappresentante legale Camillo Candia



Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.

Antifurto - Si intende il congegno o dispositivo studiato per impedire il furto di oggetti o veicoli, o per segnalare il tentativo.

Antifurto satellitare - dispositivo elettronico installato su un veicolo, per impedirne o ostacolarne il furto e per consentire un più agevole ritrovamento, a tecnologia di geolocalizzazione satellitare mediante sistema di trasmissione radio su rete mobile, collegato ad una centrale operativa e questa al gestore del sistema antifurto con il quale l'Assicurato ha stipulato un contratto di assistenza/servizio, che provvede ad allertare il proprietario e/o le forze dell'ordine secondo un protocollo di azione prestabilito.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione

Assistenza stragiudiziale - È quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Autoveicolo venduto usato - Autoveicolo acquistato usato.

Autoveicolo venduto nuovo - Autoveicolo immatricolato entro 10 giorni dalla data di acquisto. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli "Km zero" con un massimo 6 mesi dalla prima immatricolazione..

Atto di danneggiamento volontario - gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia - L'Impresa Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Company Ltd .

Concessionario convenzionato: Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell'assicurazione.

Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito; quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Decorrenza - Data di inizio dell'Assicurazione

Durata - Periodo in cui è valida l'Assicurazione.

Concessionario convenzionato - Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell'assicurazione.

Degrado d'uso - Il rapporto fra il valore commerciale del

veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100 (vedi art. 23 delle "Condizioni Generali di Assicurazione").

Delitto colposo - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso - È doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale - Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Eventi Naturali - trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.

Eventi Socio Politici - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario, ai quali l'Assicurato non ha partecipato come parte attiva.

Finanziamento - il finanziamento concesso dalla Finanziaria all'Assicurato

Finanziaria - L'Intermediario, ovvero Fidalita S.p.A. con sede legale in Via G. Silva, 34 20149 Milano (MI) P.I. n° 08437820155, regolarmente iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari al n° D000026922

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte la normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - È il reato, previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto -Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente -il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infortunio -Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Insorgenza (del Sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del

diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e coincide con: nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima; Nella Responsabilità Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.

In viaggio - qualunque località al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso. **Invalidità permanente** - La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Kasko - indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada.

Kasko Collisione - Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Kasko Totale - indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto contro altro veicolo a motore identificato, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Fatto illecito - Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.

Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).

Massimale - La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Pra - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.

Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa,

al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Reato - Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - L'azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Spese di giustizia - Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Transazione - Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. **Valore a nuovo** - E' il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie ed Optional. **Valore d'acquisto** - E' il prezzo di acquisto del Veicolo come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie e optional

Valore Assicurato: Il valore assicurato riportato nel Certificato di Assicurazione calcolato in base al:

- se si tratta di veicolo nuovo, in base al valore di acquisto (fattura di acquisto);
- se si tratta di veicolo usato, in base al valore d'acquisto (fattura di acquisto);

Il valore del veicolo comprende in ogni caso il costo di eventuali accessori e optional installati (sono compresi quelli specificati alla voce "veicolo") nonché l'ammontare dell'IVA se l'acquirente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.

Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Quattroruote.

Veicolo - mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, rientrante fra:

- le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, esclusi i veicoli a noleggio con conducente o senza conducente.

Il testo del Glossario è aggiornato al 05/2017

Informativa Privacy ex art. 13 D.LGS n.196/03 - Codice in materia di trattamento dei dati personali

Gentile Cliente, la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in prosieguo, il "Codice") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili.

1. Finalità assicurative e contrattuali

I Suoi dati personali - anche sensibili¹ - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti anche con riguardo ad eventuali convenzioni a cui Lei abbia aderito o intenda aderire, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società².

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali non sensibili saranno trattati dalla Società:

- (i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.
- (ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per le suddette finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proprie prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazio-

ni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al successivo capitolo 6 della presente informativa privacy. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

4. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione

5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento³.

5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota.

5.3 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 - Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

Note

1. L'art. 4 del d. lgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.
2. Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; l'accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno.
3. Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti operanti nel settore

bancario e di intermediazione assicurativa e finanziaria.

4. (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati(vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (ix) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le Finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.
5. Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti quali consulenti e fornitori di servizi.

Condizioni di Assicurazione

Ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Condizioni generali di Assicurazione

Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto

Per stipulare questo contratto è necessario che il Premio previsto sia versato dalla Finanziaria, su delegazione del Contraente /Assicurato, in un'unica soluzione.

Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura

La durata della copertura assicurativa è indicata in scheda di Polizza e potrà essere pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi. Non è previsto il tacito rinnovo.

La copertura assicurativa è operante a partire dalle ore.00,00 del giorno di erogazione del finanziamento. Qualora il premio non risulti pagato la copertura resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio, determinato per l'intera durata dalla copertura assicurativa, è versato dalla Finanziaria, su delegazione del Contraente/Assicurato, in una unica soluzione ed in via anticipata. Non è previsto il frazionamento del premio.

Art. 3 - Sostituzione di Polizza

Non è prevista la possibilità di sostituire la polizza.

Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento

L'Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. In caso di recesso l'Assicurato dovrà inviare la comunicazione di recesso tramite Raccomandata A/R alla Compagnia al seguente indirizzo:

Zurich Insurance Company Ltd
Via Benigno Crespi n.23 20159 Milano

Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.000.020 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione "Documenti".

In tale ipotesi la Compagnia rimborsa alla Finanziaria che lo ha anticipato, il premio versato, al netto delle imposte solo se già versate. Qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato all'Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l'Assicuratore riconoscerà l'Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente contratto) e tratterà il premio versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiarerà di voler recedere.

Qualora la polizza sia stata stipulata con copertura poliennale l'Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto la cui misura è indicata in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla scadenza indicata in Polizza.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Art. 6 - Variazione della residenza del Contraente / proprietario

Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambiamento di residenza del Contraente, del Proprietario o del Locatario del Veicolo, intervenuto in corso di contratto.

In mancanza di comunicazione, si applicherà il disposto del precedente art. 5.

Art. 7 - Esclusioni

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. Per quanto riguarda la sola Sezione 4) "Tutela Giudiziarica" l'Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

Art. 8 - Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistri, il Contraente o l'Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. **L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.**

Art. 9 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto - conto vendita

A. In caso di **trasferimento della proprietà del veicolo** il Contraente può chiedere la **risoluzione anticipata**

della Polizza con rimborso del Premio non goduto. Il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia la scheda di polizza, unitamente ad una copia dell'atto di vendita. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.

B. In caso di demolizione o cessazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'atto di demolizione. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione della documentazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.

Art. 10 - Furto totale del veicolo

In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraente deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all'autorità stessa.

Art. 11 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comunicare telefonicamente l'evento al numero 800.893.990 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Il Contraente dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. **Se il furto o la rapina è avvenuto all'estero**, la denuncia dovrà essere presentata anche all'Autorità Italiana. Qualora il danno sia causato da eventi naturali la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'Autorità competente del luogo.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Art. 14 - Modalità di rimborso

Nel caso in cui alla Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario.

Art. 15 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice ci-

vile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l'Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).

L'Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l'Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell'articolo 14.

L'Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l'Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 02.83.43.01.11 o email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato. Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell'autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Art. 16 - Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l'Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- riduzione della percentuale di Scoperto e del Minimo di Scoperto secondo quanto previsto agli articoli 2.1,3,1, 4.1,5.1;
- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell'Assicuratore;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

Art. 17 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni;**
- derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada;**
- avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inonda-**

zioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;

e) conseguenti ad appropriazione indebita.

Art. 18 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d'arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.

Art. 19 - Degrado d'uso

Si definisce **degrado d'uso** il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo, il degrado d'uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull'età del veicolo assicurato:

Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
1 - 12 mesi	0%
13 - 24 mesi	10%
25 - 36 mesi	20%
37 - 48 mesi	30%
49 - 60 mesi	40%
oltre 61 mesi	50%

Per la valutazione dei danni ai pneumatici si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.

Art. 20 - Valore a nuovo

In caso di danno di totale da incendio e furto con riacquisto di auto di pari valore o riparazione presso il Concessionario, la società corrisponde l'indennizzo in misura pari al valore assicurato senza applicazione del deprezzamento previsto ove il Sinistro si sia verificato:

- entro 6 mesi dalla data di acquisto se l'intestatario risiede nelle seguenti province: Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto;
- entro 24 mesi dalla data di acquisto per tutte le altre province.

In tutti gli altri casi la società corrisponde l'indennizzo in misura pari a valore commerciale con applicazione di franchigie e scoperti come indicati negli Art. 2.1, 4.1 e 5.1.

Art. 21 - Forma di Assicurazione

- **Valore Totale** - L'Assicurazione viene prestata a **valore totale**, forma di Assicurazione che prevede la **copertura per il valore commerciale del veicolo**. Nel caso di veicoli nuovi, km 0, veicoli usati assicurati con la formula "valore a nuovo" questo valore corrisponde al valore d'acquisto. **Questa forma di Assicurazione comporta l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile**
- **Primo Rischio Assoluto** - LL'Assicurazione viene prestata a **Primo Rischio Assoluto**, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Questa forma di Assicurazione esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 22 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di **perdita totale del veicolo**, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in **caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia**. Si considera altresì **perdita totale un danno superiore al 75%** del valore del veicolo.

A richiesta dell'Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà con annotata la radiazione al PRA del mezzo.

In caso di **danno parziale**, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. **Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d'uso (art. 17), quando applicabile**. L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso.

Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 23 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, **mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente**. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti

non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.** I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compagnia dei seguenti documenti:

- Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità (con traduzione se in lingua straniera)
- Originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso
- Originale della carta di circolazione (se non è stata trattata con il veicolo)
- Originale del certificato cronologico
- Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all'estero)
- Copia della fattura di acquisto
- Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo)
- Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing)
- Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
- procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd
- codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico

La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche:

- il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all'art. 642 c.p.;
- La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L'autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio,

Eventi Naturali ed Atti di danneggiamento volontario l'indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia, di copia della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. La Compagnia, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all'officina il costo della riparazione.

Art. 25 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione della percentuale di scoperto e relativo minimo come previsto nelle Sezioni 2 – Furto e incendio, 4 – Kasko e 5 – Eventi Naturali e Sociopolitici.

Art. 26 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicurato abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l'Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).

L'Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l'Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nella Sezione 1, al punto 1.3b e Sezione 3, al punto 3.2.1.a); 3.3.1 a); Sezione 4 – punto 4.3 e 4.5.

L'Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non convenzionato con l'Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, **dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 02.83.430.111 o email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.**

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell'autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Furto e Incendio

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino a concorrenza della somma assicurata riportata in Polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, il cui valore deve essere compreso nel "valore assicurato" riportato nella scheda di polizza, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:

- **furto** (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso;
- **incendio**, esplosione e scoppio e azione del fulmine.

Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie" - sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Valore assicurato Euro" prevista nella scheda di polizza.

Art 1.2 - Antifurto satellitare

Qualora sul veicolo assicurato fosse installato un **Antifurto Satellitare** e lo stesso fosse dichiarato in polizza, l'installazione dello stesso deve essere eseguita e certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del sistema stesso e dalla Centrale Operativa di sorveglianza.

L'Assicurato deve essere in possesso del certificato di installazione e collaudo; l'impianto dovrà essere regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una centrale operativa e sarà mantenuto efficiente ed in funzione sul veicolo per tutta la durata del presente contratto.

In caso di sinistro relativo alla garanzia Furto, **l'Assicurato dovrà presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema e/o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro, nonché consegnare unitamente a tutte le chiavi del veicolo, anche i telecomandi e/o i trasponder per l'inserimento/disinserimento del sistema antifurto satellitare.**

Art. 1.3 - Scoperto

Le garanzie della presente Sezione 1 sono prestate con l'applicazione di uno **scoperto per ogni sinistro del 10%** con il minimo di 500,00 euro con le eccezioni che seguono:

- a. in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, lo scoperto ed il relativo minimo non verranno applicati.
- b. A parziale deroga di tutto quanto precede, nel caso in cui l'Assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto ad ogni sinistro verrà comunque applicato lo scoperto del 20% con minimo di € 2.000,00.
- c. In caso di mancato funzionamento dell'Antifurto Satellitare di cui al punto 1.2 che precede, da qualunque causa determinato verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di 2.000,00

euro ad ogni sinistro furto totale fermo il disposto dell'art 20 (valore a nuovo).

Art. 1.4 - Recuperi successivi al furto totale

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 18;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato potrà decidere se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Compagnia l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 18).

Art. 1.5 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)

Le garanzie della presente Sezione 1 s'intendono estese ai seguenti eventi:

- a) Incendio da tumulti popolari: l'Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.
- b) Circolazione abusiva: l'Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
- c) Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate: la Compagnia indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
- d) Caduta "corpi orbitanti": sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

Le presenti estensioni sono prestate **fino alla concorrenza dei "valori assicurati" per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.**

Art. 1.6 Esclusioni

Ferme le esclusioni nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" l'Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:

- **semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi**
- **furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo**
- **furto totale o parziale del veicolo soggetto a**

provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del C.d.S.

- furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o

- possesso del Contraente o dell'Assicurato
- furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso
- furto totale o parziale del veicolo agevolato dall'utilizzo delle chiavi di accensione

Sezione 2

Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo **dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.**

Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata: **fino a un massimo di 750,00 Euro con applicazione di una franchigia fissa di 250,00 Euro.**

La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass, Glassdrive o presso il Concessionario Convenzionato.

In deroga a quanto precedentemente stabilito, nel caso in cui l'Assicurato risieda nelle province di **Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto** la franchigia è sempre pari a 250,00 Euro.

Art. 2.2 - Servizio "Carglass"

L'Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà:

- chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
- esibire l'originale della scheda di Polizza;
- non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro.

Art. 2.3 - Servizio "Doctorglass"

L'Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà:

- chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
- esibire l'originale della scheda di Polizza;
- non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro.

Art. 2.4 - Servizio "Glassdrive"

L'Assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà:

- chiamare il Numero Verde 800-010606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
- esibire l'originale della scheda di Polizza;
- non anticipare danaro entro il limite massimo di risarcimento di 750,00 Euro.

Art. 2.5 - Esclusioni:

Sono esclusi i danni:

- conseguenti a furto o rapina consumati o tentati
- connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli
- elencati nell'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione
- conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 5 delle presenti condizioni, o riconducibili alla garanzia kasko.
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.

Sezione 3

Kasko (attiva solo la garanzia acquistata)

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato secondo quanto riportato in polizza nelle seguenti opzioni:

Art. 3.2 - Kasko Collisione

La Compagnia, si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in polizza in conseguenza di collisione **con altro veicolo a motore identificato, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.**

3.2.1 Scoperto Kasko Collisione

Le garanzie della presente Sezione 3.2 sono prestate con l'applicazione **per ogni sinistro di una franchigia di 500,00 euro con le eccezioni che seguono:**

- A parziale deroga di quanto precede, in caso di riacquisto di un veicolo nuovo presso il Concessionario Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, **per ogni sinistro verrà dedotta una franchigia di 250,00 euro.**
- A parziale deroga di tutto quanto precede, nel caso in cui l'Assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto **ad ogni sinistro verrà comunque applicata una franchigia di € 2.000,00.**

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a **Primo Rischio Assoluto come da art. 21** delle Condizioni Generali di Assicurazione e senza applicazione del Degrado d'uso sulle parti sostituite.

Art. 3.3 - Kasko Totale

La Compagnia si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in polizza in conseguenza di: urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private **fino a concorrenza della somma assicurata in polizza; s'intendono** inclusi:

- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional,
- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie" - sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Valore assicurato Euro" prevista nella scheda di polizza.

3.3.1 Scoperto Kasko Totale

Le garanzie della presente Sezione 3.3 sono prestate con l'applicazione **per ogni sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro con le eccezioni che seguono:**

- a) In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore

presso il Concessionario Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, lo **scoperto sarà del 5% con il minimo di 250,00 euro**

- b) A parziale deroga di tutto quanto precede tuttavia, nel caso in cui l'intestatario risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto ad ogni sinistro verrà applicato **lo scoperto del 10% con minimo di € 500.**

La copertura è prestata nella **Forma di Assicurazione a Valore Totale come da art.21** delle Condizioni Generali.

Art. 3.4 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 3.5 - Colpa grave

L'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.

Art. 3.6 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non è operante:

- per i danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del C.d.S.;
- per i danni subiti dal veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
- per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- per i danni conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti all'"Oggetto dell'Assicurazione";
- per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all'oggetto dell'Assicurazione;
- avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.

Sezione 4

Eventi Speciali (garanzie attive solo se acquistate)

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, si obbliga ad indennizzare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo **assicurato identificato in polizza** in conseguenza di:

- **Eventi Naturali**
- **Eventi Socio Politici.**

Art. 4.2 - Eventi Naturali

La **Compagnia garantisce fino** a concorrenza di **3.000,00 euro** per sinistro ed anno di assicurazione e comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, **l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, anche quando lo stesso non si trova in circolazione, a seguito di:**

a) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.

Sono compresi:

- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional
- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie" - sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Valore assicurato Euro" prevista nella scheda di polizza. **La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.**

Restano espressamente esclusi i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall'aspirazione di acqua.

b) collisione con animali selvatici, avvenuta in aree ammesse alla circolazione a condizione che l'evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del Sinistro stesso. Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione", la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all'urto con l'animale selvatico.

Art. 4.3 - Scoperto

La garanzia "Eventi naturali" di cui al punto 4.2 che precede, salvo dove espressamente indicato, è prestata con l'applicazione di **uno scoperto sul danno del 10% con il minimo di € 500,00 euro.**

In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata,

lo scoperto sul danno sarà del 5% con il minimo di 250,00 euro.

In deroga a tutto quanto precedentemente stabilito tuttavia, nel caso in cui il Contraente risieda nelle province di **Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo scoperto è sempre pari al 10% con minimo di € 500.**

Art. 4.4 - Eventi Socio Politici

a) **La Compagnia garantisce fino a concorrenza della somma assicurata in polizza e** comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario e purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva, compresi:

- i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional
- gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se "non di serie" - sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella "Valore assicurato Euro" prevista nella scheda di polizza.

Restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia Kasko Sezione 3 che precede. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.

Art. 4.5 - Scoperto

La presente garanzia "Eventi Socio Politici" di cui al punto 4.4 che precede, salvo dove espressamente indicato, è prestata per ogni sinistro con l'applicazione di **uno scoperto sul danno del 10% con il minimo di € 500,00 euro.**

In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, lo scoperto per ogni sinistro sarà del 5% con il minimo di 250,00 euro.

In deroga a quanto precedentemente stabilito tuttavia, nel caso in cui il Contraente risieda nelle province di **Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo scoperto per ogni sinistro è sempre pari al 10% con minimo di € 500,00 euro .**

Art. 4.6 - Esclusioni

- Restano espressamente esclusi dalla garanzia 4.2 i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall'aspirazione di acqua.**
- Restano espressamente esclusi dalla garanzia 4.4 lettera a) i danni riconducibili alla garanzia Kasko Sezione 3 che precede.**

Sezione 5

Auto Sostitutiva (garanzia attiva solo se acquistata)

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione e

solo in caso di riacquisto presso il Concessionario Convenzionato, la Compagnia corrisponderà, **per un massimo di 30 giorni con limite indennizzabile giornaliero di € 25,00 IVA compresa**, le spese sostenute per l'auto sostitutiva ceduta dal concessionario.

Consigli utili in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comunicare telefonicamente al numero 800.893.990 **l'evento** (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessarie)

Furto, Incendio o Evento Socio-Politico

In caso di Sinistro derivante da questi fatti occorre **presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia**. Nel caso in cui il Sinistro avvenga all'Estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera

competente e -al rientro in Italia -presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra. Una copia delle denunce deve essere consegnata alla Compagnia.

Eventi Naturali

In caso di Sinistro è necessario **presentare una dichiarazione rilasciata dall'Autorità del luogo competente in materia**; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino.

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO DEDICATO, OPPURE ALL'ISPettorato SINISTRI DESIGNATO.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 05/2017.

Mod. ASS 99-06/2017_01

Numero Sinistri

Numero Verde
800.893.990

Servizio Clienti

Numero Verde
848.000.020

PROGRAMMA FURTO INCENDIO INCIRCOLO Mod. 2017/05

Numero Pratica _____

DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO

COGNOME _____ NOME _____ SESSO M F
COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____
PROV. _____ C.F. o P. IVA _____ TELEFONO _____

DATI DEL VEICOLO

TARGA _____ TELAIO _____ DATA IMM.NE ____/____/____

GARANZIE PRESTATE

AUTOVEETTURA NON DOTATA DI ANTIFURTO SATELLITARE

- BASE** Furto Incendio (solo danno totale)
 A Furto Incendio (danno totale e parziale)
 B Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva
 C LIGHT Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Collisione
 C Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Totale

AUTOVEETTURA DOTATA DI ANTIFURTO SATELLITARE

- BASE** Furto Incendio (solo danno totale)
 A Furto Incendio (danno totale e parziale)
 B Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva
 C LIGHT Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Collisione
 C Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Totale

VALORE ASSICURATO Euro _____ PREMIO COMPRENSIVO DI IMPOSTE Euro _____

DATA DECORRENZA GARANZIE dalle ore 00.00 del giorno di erogazione del finanziamento

DURATA DELLA COPERTURA IN MESI _____

ALLA SCADENZA CONTRATTUALE È ESCLUSO OGNI TACITO RINNOVO

Il pagamento del premio verrà effettuato da Fidelity S.p.A. a Zurich Insurance Company Ltd-Rappresentanza Generale per l'Italia. Il premio è finanziabile a Fidelity S.p.A. ed in tal caso è corrisposto anticipatamente dalla stessa alla Compagnia, in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'Assicurazione, mediante bonifico bancario

Firma/Timbro del Concessionario _____ Firma del Contraente _____

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL FASCICOLO INFORMATIVO PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO

Dichiaro di aver preso visione della Documentazione Informativa e Precontrattuale di cui all'Art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006

Dichiaro inoltre di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo contenente anche le Condizioni Generali di Assicurazione, relative alle coperture assicurative emesse da Zurich Insurance Company Ltd.-Rappresentanza Generale per l'Italia e di accettarle in ogni loro parte.

DICHIARO DI AVER PRESO NOTA E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA

Il Contraente (firma leggibile) _____

Dichiaro di aver ricevuto e letto l'Informativa Privacy e, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità di cui al punto 1 dell'Informativa

Il Contraente (firma leggibile) _____

Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 secondo comma e 132 C.C., i seguenti articoli:

Art. 4 - Diritto di recesso e ripensamento - Art.5 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio; Art. 8 - Altre Assicurazioni - Art. 11 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro - Art. 15 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega al pagamento; Art. 17 Esclusioni - Sezione 1 Furto e Incendio: paragrafo 1.6 Esclusioni - Sezione 2 Cristalli: paragrafo 2.5 Esclusioni - Sezione 3 Kasko: paragrafo 3.6 Esclusioni - Sezione 4 Eventi speciali: paragrafo 4.6 Esclusioni

Luogo e data _____ Il Contraente (firma leggibile) _____

PROGRAMMA FURTO INCENDIO INCIRCOLO Mod. 2017/05

Numero Pratica _____

DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO

COGNOME _____ NOME _____ SESSO M F
COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____
PROV. _____ C.F. o P. IVA _____ TELEFONO _____

DATI DEL VEICOLO

TARGA _____ TELAIO _____ DATA IMM.NE ____/____/____

GARANZIE PRESTATE

AUTOVEETTURA NON DOTATA DI ANTIFURTO SATELLITARE

- BASE** Furto Incendio (solo danno totale)
 A Furto Incendio (danno totale e parziale)
 B Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva
 C LIGHT Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Collisione
 C Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Totale

AUTOVEETTURA DOTATA DI ANTIFURTO SATELLITARE

- BASE** Furto Incendio (solo danno totale)
 A Furto Incendio (danno totale e parziale)
 B Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva
 C LIGHT Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Collisione
 C Furto Incendio, Cristalli, Ev. naturali e sociopolitici, Impatto animale selvatico, Auto sostitutiva, Kasko Totale

VALORE ASSICURATO Euro _____ PREMIO COMPRENSIVO DI IMPOSTE Euro _____

DATA DECORRENZA GARANZIE dalle ore 00.00 del giorno di erogazione del finanziamento ____/____/____

DURATA DELLA COPERTURA IN MESI _____

ALLA SCADENZA CONTRATTUALE È ESCLUSO OGNI TACITO RINNOVO

Il pagamento del premio verrà effettuato da Fidelity S.p.A. a Zurich Insurance Company Ltd-Rappresentanza Generale per l'Italia. Il premio è finanziabile a Fidelity S.p.A. ed in tal caso è corrisposto anticipatamente dalla stessa alla Compagnia, in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'Assicurazione, mediante bonifico bancario

Firma/Timbro del Concessionario _____ Firma del Contraente _____

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL FASCICOLO INFORMATIVO PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO

Dichiaro di aver preso visione della Documentazione Informativa e Precontrattuale di cui all'Art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006

Dichiaro inoltre di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo contenente anche le Condizioni Generali di Assicurazione, relative alle coperture assicurative emesse da Zurich Insurance Company Ltd.-Rappresentanza Generale per l'Italia e di accettarle in ogni loro parte.

DICHIARO DI AVER PRESO NOTA E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA

Il Contraente (firma leggibile) _____

Dichiaro di aver ricevuto e letto l'Informativa Privacy e, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità di cui al punto 1 dell'Informativa

Il Contraente (firma leggibile) _____

Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 secondo comma e 132 C.C., i seguenti articoli:

Art. 4 - Diritto di recesso e ripensamento - Art.5 Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio; Art. 8 - Altre Assicurazioni - Art. 11 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro - Art. 15 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega al pagamento; Art. 17 Esclusioni - Sezione 1 Furto e Incendio: paragrafo 1.6 Esclusioni - Sezione 2 Cristalli: paragrafo 2.5 Esclusioni - Sezione 3 Kasko: paragrafo 3.6 Esclusioni - Sezione 4 Eventi speciali: paragrafo 4.6 Esclusioni

Luogo e data _____ Il Contraente (firma leggibile) _____